



UNIONE EUROPEA



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
dell'Istruzione Scolastica
Ufficio V

Punto 9 dell'o.d.g.

PROGRAMMAZIONE FESR 2007-2013

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Programmi Operativi Nazionali : “Competenze per lo Sviluppo” n. 2007 IT 16 1 PO007

“ Ambienti per l'apprendimento” n. 2007 IT 16 1 PO004

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi Nazionali dei Programmi Operativi Nazionali : “Competenze per lo Sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO007, finanziato con il Fondo Sociale Europeo e “ Ambienti per l'apprendimento” n. 2007 IT 16 1 PO004, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (in seguito denominato anche "Comitato" dei PON) 2007/2013

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, *confermato* con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Nazionale “*Competenze per lo Sviluppo*” n. 2007 IT 05 1 PO007, 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5483 del 7.11.2007;

visto il Programma Operativo Nazionale “*Ambienti per l’Apprendimento*” n. 2007 IT 16 1 PO004, 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)3878 del 7.8.2007;

d’intesa con l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali sopramenzionati 2007-2013;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza dei PON per la scuola è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore della Direzione Affari Internazionali del Ministero della Pubblica Istruzione o dall’Autorità di Gestione in conformità a quanto previsto nel programma.

Sono membri del comitato, in conformità con quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso :

- l’Autorità di Gestione e la altre Direzioni del Ministero eventualmente coinvolte nel programma;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in qualità di Amministrazione capofila del Fondo Sociale Europeo;
- un rappresentante del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante del Ministero dell’Ambiente;
- un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- un rappresentante del Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- un rappresentante del Ministero dell’Interno;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Giovanili;

- un rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale;
- un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un rappresentante del Coordinamento Interregionale;
- un rappresentante delle Autorità di Gestione di ciascuna delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante dell'ANCI;
- una rappresentanza della Commissione Europea (FSE e FESR);
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali e del terzo settore (secondo quanto stabilito dal seguente paragrafo 5.4.3) .

Possono, altresì, partecipare come uditori alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, le Autorità di Certificazione e di Audit, il Valutatore indipendente, il Coordinamento delle Regioni, esperti e altre Amministrazioni.

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al presente regolamento interno.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Il Presidente del Comitato invita, in occasione della discussione di argomenti concernenti la realizzazione di Progetti Integrati, i responsabili degli stessi Progetti Integrati.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione dei programmi operativi. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nei sopramenzionati programmi 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dei PON . A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna attività, ed esamina i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- c) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici dei Programmi Operativi Nazionali;
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'art. 48.3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- e) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- f) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione dei Programmi Operativi Nazionali;
- h) esamina il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- i) propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione dei PON, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione dei PON stessi.

Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2000-2006. In tali casi valgono le norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, [le disposizioni del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione C(1994) 629 del 19 luglio 1994], e le pertinenti norme stabilite nel programma. In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il Comitato di Sorveglianza dei PON sopramenzionati 2007-2013, attuando conseguentemente i propri compiti in veste di Comitato di sorveglianza del programma 2000-2006, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche al programma e al complemento di programmazione, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora già non presenti nel Comitato di Sorveglianza dei PON 2007-2013, predisponendo un'agenda dei lavori separata per ciascun programma.

Art. 3

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso il Ministero della Pubblica Istruzione, o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione. Considerato che è costituito un unico Comitato di Sorveglianza per entrambi i sopramenzionati Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, fermo restando l'organizzazione di una iniziale discussione comune, per la trattazioni di argomenti congiunti, le riunioni verranno svolte con ordini del giorno separati, uno per ciascun fondo;

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmessa per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

La rappresentanza della Commissione Europea, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, dell'Unioncamere, delle Università, del Coordinamento delle Regioni, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, i rappresentanti delle organizzazioni ambientali e delle pari opportunità, partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento,

Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, il voto è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta.

Art. 6

(Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: dgcultdiv5@istruzione.it

Art. 9

(Segreteria Tecnica del Comitato)

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, presso l'Autorità di Gestione D.G. Affari Internazionali Ufficio V.

La Responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita al Dirigente dell'Ufficio sopramenzionato.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica dei Programmi Operativo Nazionali 2007-2013, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 10

(Procedure di modifica dei PON)

L'Autorità di Gestione dei PON sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica dei PON, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art. 11

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del PON e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 12

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito WWW.pubblica.istruzione/fondistrutturali.it del Ministero della Pubblica Istruzione a cura del Responsabile della Comunicazione dei PON, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione dei PON sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 13

(Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013, approvati con decisioni della

Commissione C(2007) C(2007)3878 del 7.8.2007 e C(2007)5483 del 7.11.2, e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

